



PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Attività Produttive e
Politiche Comunitarie

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
POLITICHE COMUNITARIE

In esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 27 marzo 2012

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO

E' indetto l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola, ai sensi dell'art. 3 del "*Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*" approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 27 marzo 2012.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) **Per gli Insegnanti di teoria:**

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all'articolo 2 del DM 17/2011 e ss.mm.ii.;

2) **Per gli Istruttori di guida:**

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;

- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:
 - d.1)** A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore completa**) *oppure*
 - d.2)** B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore parziale**)
 - d.3).** B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola (**abilitazione ad istruttore amministrativa**)
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'articolo 7 del DM 17/2011 e ss.mm.ii..

I candidati di cui ai precedenti punti 1) e 2), oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del requisito di buona condotta; si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi della LR 9/03 Allegato "D", punto 3:

- a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati:
 - 1) articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione;
 - 2) articolo 432 Codice Penale – Attentati alla sicurezza dei trasporti;
 - 3) articolo 527 Codice Penale – Atti osceni;
 - 4) articolo 575 Codice Penale – Omicidio;
 - 5) articolo 581 Codice Penale – Percosse;
 - 6) articolo 589 Codice Penale – Omicidio colposo;
 - 7) articolo 593 Codice Penale – Omissione di soccorso;
 - 8) articolo 609 bis Codice Penale – Violenza sessuale
 - 9) articolo 610 Codice Penale – Violenza privata;
 - 10) articolo 613 Codice Penale – Stato di incapacità procurato mediante violenza;
 - 11) articolo 624 Codice Penale – Furto;
 - 12) articolo 628 Codice Penale – Rapina;
 - 13) articolo 629 Codice Penale – Estorsione;
 - 14) articolo 630 Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - 15) articolo 640 Codice Penale – Truffa;
 - 16) articolo 646 Codice Penale – Appropriazione indebita;
 - 17) articolo 648 Codice Penale – Ricettazione;
 - 18) articolo 648 bis Codice Penale – Riciclaggio;
 - 19) articolo 660 Codice Penale – Molestie e disturbo alle persone;
 - 20) articolo 688 Codice Penale – Ubriachezza;
 - 21) articolo 690 Codice Penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza;

Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato in copia autenticata, unitamente alla traduzione giurata e alla autocertificazione di valore in loco dello stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida devono rivolgere domanda **in bollo** da € 16,00 alla Provincia di Ravenna. La domanda può essere redatta sull'apposito modulo predisposto da questa Provincia, ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000, e allegato al presente Avviso, compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000.

La domanda deve essere presentata **entro il termine perentorio del giorno 23 OTTOBRE 2015, alle ore 13,00** attraverso una delle seguenti modalità:

- **Consegna diretta all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Piazza Caduti per la Libertà 2, Ravenna

Orario apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30,

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

La domanda può essere sottoscritta dall'interessato davanti all'incaricato addetto a riceverla oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità di corso di validità.

- **Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento**, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e indirizzata a:

Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna;

La domanda deve essere sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

La data di ricevimento è comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante, o nel caso di presentazione diretta dal timbro e data di ricevimento apposto dall'URP.

Le domande inviate mediante raccomandata devono pervenire alla Provincia di Ravenna per l'ammissibilità entro i successivi 7 giorni calcolati dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nella domanda è fatto obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente (Il cittadino extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia, ai sensi della vigente normativa);
2. tipo di esame che si vuole sostenere;
3. il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente art. 2. Il cittadino straniero deve produrre documentazione attestante la regolarità del soggiorno e del possesso del titolo di studio richiesto, nelle modalità definite al precedente art. 2.
4. il possesso del requisito di buona condotta, nei termini di cui al precedente art. 2.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) attestazione del pagamento di € 60,00 (diconsi euro sessanta/00centesimi), somma da versare per diritti di segreteria, in una delle seguenti modalità:

1) bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale intestato a "Provincia di Ravenna", presso

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. - Sede di Piazza Garibaldi 6 - Ravenna

c/c **T20990000007** Paese IT Cin Eur 44 Cin M Abi **06270** Cab **13199**

CODICE IBAN: IT 44 M 06270 13199 T20990000007

2) versamento su c/c postale n. 15520489 intestato a “Provincia di Ravenna – Servizio Tesoreria”.

In entrambi i casi si raccomanda di indicare la seguente causale: “Tassa esame autoscuole”.
In nessun caso la somma sarà restituita.

Qualora l’interessato presenti domanda di ammissione all’esame per il conseguimento di entrambe le abilitazioni dovrà versare € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste (Tot. € 120,00). In nessun caso la somma verrà restituita.

- B) copia attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere, con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000;**
- C) fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute e richieste per l’abilitazione che si intende conseguire con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso, della patente di guida medesima in corso di validità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000;**
- D) n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla domanda;***
- E) copia diploma di istruzione di secondo grado, con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000;**
- F) copia autentica del titolo di studio conseguito all’estero, con traduzione giurata e autocertificazione di valore in loco dello stesso, come previsto dal precedente art. 2.**

***Il candidato dovrà successivamente fornire la marca da bollo per ogni titolo abilitativo eventualmente conseguito che verrà apposta sullo stesso come previsto all’art. 10, comma 2 del presente Avviso pubblico.**

La Provincia di Ravenna non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario per l’espletamento della prova di concorso, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova stessa.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse alla Provincia, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.

Nell’ipotesi in cui il candidato ammesso all’esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per essere ammessi a sostenere l’esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente a penna nera, a pena di nullità, su carta riportante il timbro dell'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.

I candidati non possono utilizzare carta da scrivere non fornita dalla Commissione, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Insegnante di teoria"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame, di cui all'allegato 1 del DM 17/2011 e ss.mm.ii.:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
 - Trasporto delle merci pericolose
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
 - Elementi di primo soccorso
 - Elementi di fisica
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
2. La prova d'esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:

a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**

b) **la seconda prova scritta**, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova c) il candidato che avrà conseguito, per ciascun tema, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.**

Per questa seconda prova scritta, onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una busta più piccola completa di cartoncino per scrivere il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, metterà nella busta grande l'elaborato e la busta piccola, contenente i dati anagrafici, che richiederà e consegnerà al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente o chi ne fa le veci apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

c) **Il candidato simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.**

d) **La prova orale** comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**

ART. 6 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "**Istruttore di guida**" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame di cui all'allegato 2 del DM 17/2011 e ss.mm.ii.:
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Elementi di fisica
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
 - Elementi di primo soccorso

2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
 - a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**

b) **La prova orale**, comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**

c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:

1. **(solo per l'abilitazione istruttore completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi):** istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

- I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) del DM 17/2011 e ss.mm.ii. (**abilitazione istruttore parziale**) sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti c) 2. e c) 3.. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.
- I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 17/2011 e ss.mm.ii. ed essere adibiti ad *uso autoscuola*.
- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola (**abilitazione ad istruttore amministrativa**), di cui all'articolo 5, comma 2 del DM 17/2011 e ss.mm.ii., sostengono solo le prove di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) del presente articolo.

ART. 7

ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, (quiz), di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a) e articolo 6, comma 2, lett. a) sarà comune.
2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla

base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**

b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'art. 5 comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti diciotto. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**

c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**

d) Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:

d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);**

d2) **qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo** sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'art. 5, comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.**

e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:

1. (solo per l'abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del DM 17/2011 e ss.mm.ii. sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti e)2. ed e)3..
Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 4 del DM 17/2011 e ss.mm.ii. ed essere adibiti ad uso autoscuola.

ART. 8 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. **Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 2), dell'Avviso, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 6, tranne quella scritta indicata al punto 2, lettera a) (quiz).
2. **Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 punto 1), dell'Avviso, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 5, tranne quella scritta, indicata al comma 2 lett. a) (quiz).
3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e ss.mm.ii. relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) 1° punto (prova su moto). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

ART. 9 - SEDE E DIARIO ESAMI

Il diario e la sede delle prove, fissati dalla Commissione di esame, verranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Ravenna all'indirizzo www.provincia.ra.it nella sezione "*Ufficio Relazioni con il Pubblico – Avvisi pubblici*" per **giorni 15 (quindici)** consecutivi. **Tale pubblicazione sostituirà la convocazione individuale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

Il Settore competente predisporrà l'elenco degli ammessi, che verrà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet della Provincia di Ravenna www.provincia.ra.it nella sezione "*Ufficio Relazioni con il Pubblico – Avvisi pubblici*".

I candidati esclusi saranno avvisati con lettera raccomandata A/R specificando i motivi della non ammissione.

La mancata o tardiva presentazione anche ad una sola delle prove di esame comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento d'identità.

ART. 10 – ESITI DELL'ESAME

1. Sulla base del verbale della Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, esito che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della

Provincia di Ravenna per giorni 15 (*quindici*) consecutivi e nel sito Internet www.provincia.ra.it nella sezione “*Ufficio Relazioni con il Pubblico – Avvisi pubblici*”.

2. Il Settore competente provvede ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, *in unico originale* munito di bollo (fornito dal candidato in sede di ritiro dell'attestato), da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Ravenna www.provincia.ra.it nella sezione “*Ufficio Relazioni con il Pubblico – Avvisi pubblici*” saranno disponibili le seguenti informazioni:

- sedi e diario delle prove;
- elenco ammessi;
- elenco degli idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Ravenna effettuerà i controlli delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie – Ufficio Trasporti, Via della Lirica, n. 21 - Ravenna
- tel. 0544/258536 - fax 0544/258526 – e-mail: arebucci@mail.provincia.ra.it.

ART. 12 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie, Dott. Alberto REBUCCI.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Avviso pubblico ed il termine di conclusione è previsto in 120 giorni.

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003)

1. Premessa - La Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito denominato “Codice”).

2. Titolare del trattamento dei dati - Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ravenna, nella persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, CAP 48121.

3. Responsabile del trattamento - Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Alberto REBUCCI, Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie, al quale ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti che la normativa conferisce.

4. Finalità del trattamento e conoscibilità - I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti sono utilizzati per il raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità previste dalla legge e dal Regolamento provinciale di attuazione in materia di protezione dei dati personali e, salvo espressa opposizione, per la realizzazione di indagini, in forma anonima, dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti, volte a migliorare la qualità dei servizi. In particolare, i dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività concernenti il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di professioni in materia di trasporti, nonché per gli adempimenti amministrativi connessi e ad esse conseguenti.

I dati sensibili o giudiziari conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa di riferimento.

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Ravenna, individuati quali responsabili e incaricati del trattamento, e in particolare dagli Uffici competenti del Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie, e delle persone componenti la commissione, fatte salve le norme sul diritto di accesso.

5. Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. Obbligatorietà del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di obbligatorietà del conferimento, il rifiuto determinerà l'interruzione del relativo procedimento. Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari richiesti ha natura obbligatoria.

7. Diritti degli interessati - L'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali consente inoltre di esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto interessato, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ravenna, lì 07 settembre 2015.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alberto REBUCCI)

Documento firmato digitalmente